



Delibera della Giunta Regionale n. 769 del 12/11/2010

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

DELIBERA DI G.R. N. 62 DEL 19.01.2007 - PROVVEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2005, N. 59 - MODIFICHE.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) Che il D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 ha disciplinato le finalità, i criteri e gli strumenti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché le modalità di rilascio, rinnovo e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- b) Che con delibera di Giunta Regionale n. 62 del 19.01.2007 sono state adottati i provvedimenti per l'avvio delle attività regionali in materia di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- c) Che con DD n. 16 del 30 gennaio 2007 sono state approvate le Linee Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa modulistica;
- d) Che il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 ha modificato la parte II del D.Lgs. 152/06 - Titolo I "Principi Generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale, e contestualmente ha abrogato il D.Lgs. 59/05;

RILEVATO

Che l'ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali ha chiesto l'emanazione di un atto interpretativo e di specificazione in ordine all'applicazione dell'Allegato VIII (ex Allegato I punto 6.4.b del D.Lgs. 59/07) alla luce della Circolare del 13.7.2004 del Ministero dell'Ambiente nonché della nota n. DSA-RIS-D96_00 (2007-0034) Prot. n. DVA-2010-0020704 del 31.8.2010, a firma del Direttore Generale dott. Mariano Grillo dello stesso Ministero dell'Ambiente;

CONSIDERATO

- a) Che, alla luce della circolare interpretativa del 13 luglio 2004 e della succitata nota Prot. n. DVA-2010-0020704 del 31.8.2010, il Ministero dell'Ambiente ha concluso che, nel caso specifico dell'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti;
- b) Che a tal fine, deve farsi riferimento, ove possibile, al trimestre di maggior produzione rilevato nell'ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;
- c) Che la cennata Guida regionale al punto C.2 – definizione di capacità produttiva -, fa riferimento al carattere di discontinuità del processo e considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera;

RITENUTO

Necessario integrare la suindicata Guida regionale facendo proprio il parere espresso dal Ministero dell'Ambiente con la nota Prot. n. DVA-2010-0020704 del 31.8.2010, ossia considerare che, per l'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti;

VISTI

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi

La DGRC n. 62/07

Il DD n. 16/07

Propone e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riproposto:

- 1) **di specificare** che, per l'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti;
- 2) **di specificare** che, a tal fine , deve farsi riferimento, ove possibile , al trimestre di maggior produzione rilevato nell'ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;
- 3) **di integrare** la Guida Regionale, approvata con Delibera di G.R. n. 62/07 al punto C.2 – definizione di capacità produttiva - , aggiungendo il punto: “ per l'industria alimentare vegetale, la soglia fissata di 300 tonnellate al giorno di prodotto finito va confrontata con "il valore medio su base trimestrale" della produzione effettiva e non sulla capacità di targa degli impianti - a tal fine, si deve far riferimento, ove possibile, al trimestre di maggior produzione rilevato nell'ultimo quinquennio, computando la produzione giornaliera media con riferimento alle giornate effettivamente lavorate in tale periodo;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento ai Settori Provinciali Ecologia e Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno dell'AGC 05; al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 Settore (02) per la pubblicazione sul sito WEB della Regione Campania.